

## **IL FUMO PASSIVO: LA PROBLEMATICHE NELLE AZIENDE BANCARIE**

*DOTT. LORIS BRIZIO*

*Responsabile Commissione Nazionale F.A.B.I.*

*Federazione Autonoma Bancari Italiani*

*ING. LUCIO NAPODANO*

*Responsabile Servizio Tecnico e Sicurezza e Servizio Prevenzione e Protezione*

*Banca Popolare dell'Irpinia*

### **SOMMARIO**

#### **Premessa**

#### **1. Il quadro di riferimento Legislativo**

- 1.1 Riferimenti Legislativi
- 1.2 Giurisprudenza
- 1.3 Legge 11 novembre 1975 n°584 e Direttiva 14 Dicembre 1995
- 1.4 Dibattito per la loro applicazione agli ambienti di lavoro nelle banche
- 1.5 Direttive della C.E.E. sulla Sicurezza sul lavoro
- 1.6 D.Lgs. 626/94 e fumo passivo

#### **2. Riferimenti medico scientifici (in collaborazione con il Dr. Emilio Marengo)**

- 2.1 Il tabacco nell'America precolombiana
- 2.2 Il tabacco in Europa - utilizzo voluttuario e farmacopea
- 2.3 Composizione chimica ed effetti del tabacco sull'organismo umano
- 2.4 Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro (sentenza n.4267 del 14.7.98)

#### **3. Fumo Passivo e Istituto Bancario San Paolo di Torino - I.M.I.**

- 3.1 Risoluzioni derivate da contrattazioni integrative
- 3.2 La causa intentata da dipendenti del Centro Contabile di Moncalieri iter e sentenze
- 3.3 Ispezione e prescrizioni dell'A.S.L. 1/Torino relative ai Locali della Sede di Via Monte di Pietà
- 3.4 Risoluzioni Aziendali e modifiche normative
- 3.5 S.P.P., R.L.S., O.O.S.S. e dipendenti - riunioni, definizioni, valutazioni

#### **4. Aspetti e conseguenze pratiche delle risoluzioni adottate**

#### **5. L'esperienza presso la Banca Popolare dell'Irpinia**

- 5.1 L'impostazione
- 5.2 I provvedimenti

### **PREMESSA**

Il dibattito sul fumo e sui danni da esso provocati è tuttora aperto, così come la necessità d'identificare con precisione gli effettivi ambiti dei divieti imposti dall'attuale legislazione. E' evidente pertanto che negli Istituti di Credito, specie nei luoghi ove vi sia accesso di pubblico, è necessario contemperare le differenti esigenze emergenti.

L'intervento prevede una prima parte di riepilogo delle normative e delle interpretazioni applicative nel settore, cui sono unite alcune brevi note scientifiche sugli effetti del fumo, ed una seconda parte dove sono presentati gli eventi che si sono susseguiti presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - I.M.I., a partire dalla prima causa intentata da dipendenti del Centro Contabile, fino all'applicazione di un regolamento interno che vieta il fumo.

L'interazione tra l'Azienda (nelle sue funzioni di Relazioni Sindacali e di Servizio di Prevenzione e Protezione), e le organizzazioni sindacali (nelle funzioni di Organi di Segreteria e Comitato Sindacale Salute e Sicurezza) e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è portata quale esempio di come sia possibile, pur tra difficoltà ed accesi dibattiti, trovare idonee soluzioni a problemi di notevole portata.

Infine viene effettuata una valutazione a tutto campo, di concerto con le rilevazioni delle funzioni aziendali, delle difficoltà nell'applicazione di queste disposizioni innovative, ed è presentata brevemente un'altra esperienza, proveniente da un'Azienda, la Banca Popolare dell'Irpinia, differente sia per dimensioni che per ambito territoriale.

## **1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO**

Le acquisizioni scientifiche sulla nocività del fumo di tabacco, anche per i non fumatori, sono ormai note, e più che mai gli esperti mettono in guardia contro l'esposizione dei lavoratori al fumo, specialmente in quegli ambienti di lavoro nei quali siano presenti sostanze sospettate di moltiplicare i propri effetti deleteri in collaborazione con il fumo.

Manca ancora una apposita e completa regolamentazione della materia, anche se la nostra legislazione si è più volte interessata dei pericoli che possono nascere dal fumo delle sigarette, sia come fatto potenziale idoneo a cagionare incendi od esplosioni, sia come fatto pericoloso per la salute, dettando specifiche norme a riguardo.

Il problema era fin dall'origine destinato ad avere sbocchi giudiziari, dato che in materia si scontrano da sempre due opposte concezioni. Vi è chi ritiene che sia impossibile vietare il fumo sul luogo di lavoro, motivando la propria valutazione principalmente su tre elementi: in primo luogo sul fatto che il potere dell'imprenditore, finalizzato alle esigenze produttive dell'azienda, non può incidere su scelte strettamente personali del lavoratore; in secondo luogo vi è la considerazione che nella nostra legislazione non esista alcuna norma di legge che vieti in maniera generalizzata il fumo nei luoghi di lavoro (più avanti vedremo come non abbia trovato applicazione, nemmeno in via analogica, il disposto di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584); infine la libertà di fumare è confermata dalla considerazione che lo stesso Stato, attraverso una sua azienda, produce ed immette sul mercato i prodotti da tabacco. Chi è di opposta opinione rileva come sia ormai data per acquisita dalla scienza medica l'alta nocività del fumo, fonte di gravi malattie, e come anche l'esposizione di soggetti non fumatori ai miasmi provocati dal cosiddetto fumo passivo sia causa di gravi danni per l'organismo.

Riepiloghiamo alcuni riferimenti legislativi che si riferiscono al fumo e che sono stati utilizzati con alterna fortuna, anche in sede giudiziaria, per sostenere le tesi contrapposte che abbiamo definito.

### **1.1 Riferimenti Legislativi**

*Costituzione - Art. 32*

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”

*Costituzione - Art. 41*

“L'iniziativa privata economica è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La Legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

*Codice Civile - Art. 2087*

“Tutela delle condizioni di lavoro. - L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

*R.D. 14 aprile 1926, n. 530 (non più in vigore)*

L'obbligo di prevenzione, sancito dall'art 17 ed in vigore precedentemente all'art. 20 del D.P.R. 303/56,

---

era imposto “nei locali nei quali si sviluppino normalmente fumi di qualunque specie”.

*D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*

L'art. 34 prevede una sanzione penale per chi fuma nelle aziende o durante le lavorazioni in cui esistono pericoli di incendi.

*D.P.R. 303/56*

Art. 9, (tra cui comma 1 e 4) e art.20

*Codice penale*

Art. 590 e Art. 633

*D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320*

L'art. 75 sanziona penalmente l'inosservanza di divieto di fumare nei locali sotterranei ove sia probabile la presenza di gas infiammabili o esplosivi.

*D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321*

Diverse disposizioni vietano il fumo durante il lavoro in aria compressa.

*Legge 300/1970*

Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica

“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e loro integrità fisica”.

*D.P.R. 9 aprile 1959 n. 1287*

Più disposizioni vietano il fumo in diverse lavorazioni eseguite all'interno di miniere e cave.

*D.M. 18.5.76 “Disposizioni in ordine all'applicazione delle Legge 584/75”*

*D. Lgs. 15 agosto 1992 n. 277*

L'art. 26 impone al Datore di Lavoro, con riferimento a tutte le lavorazioni comportanti rischio di esposizione all'amianto, di informare preventivamente tutti i lavoratori ed i loro rappresentanti sulla necessità di non fumare sul luogo di lavoro.

L'art. 28 permette il fumo solo in “aree speciali, senza rischio di contaminazione da polvere di amianto”.

Gli articoli 12 e 14 ripropongono le stesse norme in riferimento alle lavorazioni comportanti rischio di esposizione al piombo.

## **1.2 Giurisprudenza**

La prima sentenza che ricordiamo è stata pronunciata del Pretore di Santhià l'11 aprile 1986.

196 dipendenti di una società erano ricorsi al Pretore del Lavoro lamentando che il Datore di Lavoro avesse unilateralmente imposto il divieto generalizzato di fumare, chiedendo che dichiarasse l'illegittimità di un divieto così drastico e condannasse il Datore di Lavoro a rimuovere i cartelli apposti per inibire il fumo.

Il Pretore di Santhià riconosceva ai lavoratori una generale libertà di fumare in mancanza di norme in senso contrario e dichiarava illegittimo il divieto di fumare, anche se definiva due eccezioni: i locali in cui vi fosse pericolo, anche minimo, di incendio ed i locali scarsamente aerati ed affollati. Con riferimento a questi ultimi il Pretore osservava che “può il datore di lavoro, al fine di preservare la salute psicofisica dei propri dipendenti, e soprattutto dei non fumatori, imporre il divieto di fumare in applicazione dell'art. 2087 del Codice Civile e del principio del “neminem ledere”, sancito dall'art. 2043 del Codice Civile”, e ciò perché “l'obbligo consacrato nell'art. 2087 del Codice Civile di mantenere salubre l'ambiente di lavoro ricade direttamente in capo al datore di lavoro, e ricomprende la prevenzione, non solo delle malattie professionali, ma in genere di tutte quelle patologie comunque ricollegabili all'ambiente di lavoro”.

---

Veniva anche ricordato il carattere precettivo dell'art. 32 della Costituzione, che mira a tutelare in via primaria ed assoluta il diritto alla salute.

Si sostiene quindi che "il lavoratore non fumatore, il quale risenta danno o fastidio dal fumo di sigaretta nell'ambiente di lavoro, possa agire giudizialmente nei confronti del datore di lavoro per chiedere eventualmente il risarcimento del danno, qualora in concreto abbia subito danni per via del fumo inalato nell'ambiente di lavoro, ovvero la cessazione di quell'attività voluttuaria, che, seppur non illecita, è pur sempre nociva per altri e, quindi, può divenire indirettamente illecita quando non è fatta in casa propria, ovvero lo spostamento ad ambiente di lavoro per lui non nocivo". (Delli Noci, *Divieto di Fumare nell'ambiente di lavoro*, in Giur. merito 1988, I, 357)

Nella prospettiva delineata dall'art. 2087 del Codice Civile si colloca la Sentenza dell'8 Febbraio 1993, pronunciata dal Pretore di Torino, a proposito di un procedimento giudiziario promosso da numerosi lavoratori del Centro Contabile di Moncalieri dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino. Di essa diremo nella terza parte di questa analisi.

Il 30 marzo 1988 il Pretore di Milano, a circa due anni di distanza da quella del Pretore di Santhià, emette una sentenza assai più drastica sullo stesso argomento.

Un impiegato di una società si rivolge al Pretore Penale, lamentandosi perché sul luogo di lavoro deve respirare l'aria inquinata dal fumo di sigaretta emesso dai colleghi d'ufficio. A conclusione del processo di primo grado il Pretore condanna il rappresentante legale della società per il reato di cui all'art. 20 D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303, con l'addebito d'aver omesso provvedimenti atti ad impedire o ridurre per quanto possibile lo sviluppo e la diffusione nei locali del fumo di sigaretta prodotto da alcuni dipendenti operanti al fianco di altri non fumatori. L'art. 20 obbliga gli imprenditori a contenere l'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche "nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici o infiammabili, e in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie". Nella valutazione della Cassazione il Datore di Lavoro commette il reato previsto dall'art. 20, D.P.R. 303, qualora non realizzi le misure atte a garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile: "*l'imprenditore è tenuto ad assicurare effettivamente che la concentrazione degli agenti nocivi nell'atmosfera degli ambienti di lavoro sia tenuta al livello più basso possibile, attuando le misure tecniche e le innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato e più avanzate sotto il profilo scientifico. La normativa è imperniata sul principio della prevenzione, al massimo di sicurezza tecnologicamente fattibile, sia per gli agenti tossici e nocivi sia per quelli comunque inquinanti*" (Cassazione 10 aprile 1986).

Teniamo conto che l'art. 20, D.P.R. 303 si riferisce a inquinanti acriforni "di qualsiasi specie", e non richiede "*la tossicità o nocività dei vapori o dei fumi derivati dalle sostanze usate dai lavoratori*" (Cassazione 11 ottobre 1985).

L'inclusione del fumo di tabacco nell'art. 20 è un'opinione non condivisa da tutti., anche se è più che probabile che, nel formulare l'art. 20, il legislatore del 1956 non pensò al fumo di tabacco. La stessa formulazione legislativa, nel riferirsi a "lavori nei quali si sviluppano normalmente fumi di qualunque specie", sembra richiedere una stretta connessione tra "fumi" e "lavori".

Per il Pretore di Milano "il termine "lavori" è un concetto complesso che abbraccia entrambi gli aspetti, oggettivi e soggettivi dell'attività di trasformazione posta in essere dall'uomo, riguardante sia il risultato di essa che chi lo produce". L'art. 20 è quindi "da intendersi riferito, oltre che alle macchine, agli impianti ed ai materiali in lavorazione che producono gas, vapori, odori o fumi, anche ai soggetti che adoperano tali strumenti e mezzi", e poiché "lo scopo della norma è quello di evitare l'assorbimento da parte dei lavoratori di fumi di qualunque specie, appare del tutto arbitrario introdurre nel precetto, a dispetto della sua ampiezza, una distinzione che il legislatore si è ben guardato dal fare, a seconda della fonte di provenienza di tali fumi, ritenendone vietati alcuni e ammettendone la liceità di altri, solo perché prodotti non dalle macchine, dagli impianti o dalle sostanze adoperate nella lavorazione, ma dagli operatori ad essa addetti".

Il ricorso dell'imputato avverso tale sentenza ha visto una differente posizione della Cassazione che, con sentenza n. 901 del 24 gennaio 1989, ha annullato senza rinvio la sentenza del Pretore di Milano, ed ha stabilito che il datore di lavoro "non commette il reato di cui all'art.20, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, qualora ometta di adottare provvedimenti atti a contenere lo sviluppo e la diffusione del fumo di sigaretta nei luoghi di lavoro".

Nella sentenza si precisava che "*L'emesso giudizio di colpevolezza si presenta indiscutibilmente erra-*

---

to, in quanto il fatto contestato all'imputato (fumo di sigarette nei locali nei quali si svolge l'attività lavorativa) in nessun modo può essere fatto rientrare nell'ipotesi di reato sanzionata dall'art. 20 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303). Secondo l'opinione del Giudice di Cassazione l'obbligo del datore di lavoro di adottare provvedimenti per impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di gas o vapori ir-respirabili o tossici o infiammabili "chiaramente si riferisce (e non può che riferirsi) esclusivamente alle macchine o ai processi produttivi che generano fumo, e non certo anche al fumo di sigaretta prodotto dai soggetti che adoperano tali macchine".

Il giudice chiarisce poi che l'osservazione, derivata dalle odierne cognizioni scientifiche, che il fumo di sigaretta si presenta dannoso per la salute, non autorizza a comprenderlo nella norma, "in quanto, così ragionando si applica, attraverso una inammissibile interpretazione analogica della norma, una non prevista sanzione penale a fatti che, pur rientrando nella ragione di una determinata incriminazione, non rientrano peraltro nel contenuto formale del precetto: si crea, cioè, una arbitraria ipotesi di reato non prevista dalla legge".

Quali generali ed inderogabili principi del divieto di analogia in materia penale vengono citati il disposto dell'art. 1 del c.p. e dell'art. 14 delle preleggi, che dispongono rispettivamente che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (nullum crimen sine lege)" e che "le leggi penali ... non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Il giudice stabilisce infine che "l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per violazione ed erronea applicazione della legge penale e l'imputato deve essere mandato assolto dalla imputazione ascrittagli, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato".

Di fronte alla perentorietà di una tale sentenza, proveniente da un organo autorevole come la Cassazione, pareva ben delimitato il campo entro il quale era legittimo applicare il divieto di fumo negli ambienti di lavoro.

Il 4 febbraio 1989, a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione, il Pretore di Nardò (Lecce), pur prendendo atto del pronunciamento della Corte, sosteneva la piena legittimità e ammissibilità di un'azione preventiva contro il fumo di sigaretta negli ambienti di lavoro.

Il Pretore, a seguito dell'istanza presentatagli dagli impiegati dell'Agenzia del Credito Romagnolo di Copertino che lamentavano la *insalubrità dell'aria* a causa del fumo di tabacco, non escludeva che il fumo inalato in ambiente di lavoro potesse causare danni alla salute dei lavoratori, quali tosse, mali di testa, infiammazioni delle vie respiratorie, capogiri, e simili. Tali danni possono essere perseguiti in base all'art. 590 del Codice Penale a titolo di lesioni personali e colpose. Ma il Pretore rilevava anche che nella diffusione del fumo di sigaretta, in base all'art. 635 del Codice Penale, possono anche essere rinvenuti gli estremi del reato di danneggiamento doloso di beni costituzionalmente protetti, poiché tra essi sono certamente compresi la salubrità dell'aria e la salute dei lavoratori. Tale reato, in forza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 del Codice Penale, danneggiamento di cose destinate a pubblica utilità, è perseguibile d'ufficio.

Nel ragionamento del Pretore è applicabile, per queste ragioni, l'art. 219 del Codice di Procedura Penale del 1930 (corrispondente all'attuale art. 55 del Codice di Procedura Penale del 1988), che impone alla Polizia Giudiziaria di impedire, anche di propria iniziativa, che i reati producano ulteriori conseguenze. Egli ordinò quindi ai responsabili dell'USL competente di accertare se la diffusione di fumo di sigaretta in un certo ambiente di lavoro fosse tale da mettere a rischio la salute dei lavoratori e la salubrità dell'aria e, in caso affermativo, di "suggerire al Datore di Lavoro i provvedimenti che il caso richiede", necessari per eliminare il rischio, "non escluso il provvisorio divieto di fumare nell'ambiente di lavoro" qualora non venissero adottate misure più incisive.

Tuttavia l'ipotesi di reato sulla quale si fonda la costruzione del Pretore di Nardò (danneggiamento di cose destinate a pubblica utilità) è perseguibile solo a titolo di dolo (Amendola, Smaltimento rifiuti e legge penale, 1985, 182) ed è sicuramente difficile provare l'intento doloso dell'imprenditore che omette di impedire o ridurre la diffusione del fumo di sigaretta nei luoghi di lavoro dell'azienda. Senza tale prova non vi è reato, e quindi non è utilizzabile l'art. 219 del Codice di Procedura Penale per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.



In chiusura è interessante ricordare, anche se inerente una fattispecie marginale rispetto alla tutela contro gli effetti del fumo sulla salute dei lavoratori, la pronuncia della Corte di Cassazione del 5 dicembre

1979, n.6325. In essa si conferma una giusta causa di licenziamento nel comportamento di un lavoratore sorpreso a fumare una sigaretta nell'ambiente di lavoro in violazione del divieto stabilito dai vigili del fuoco per la salvaguardia delle persone e degli impianti.

### **1.3 Legge 11 novembre 1975, n. 584 e Direttiva 14 Dicembre 1995**

D.M. 18 maggio 1976 *"Divieto di Fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"*.

La legge fissa una serie di divieti per evitare o ridurre i danni alla salute che possono derivare dal fumo delle sigarette. L'inosservanza di tali divieti, peraltro, non è sanzionata penalmente ma unicamente con sanzioni amministrative. Tra gli altri si vieta il fumo su mezzi di trasporto pubblico e in determinati locali, quali corsie ospedaliere, aule scolastiche, cinema, teatri, musei, biblioteche, pinacoteche, gallerie d'arte, e si prevede per alcuni di questi locali una possibilità di esenzione dal divieto in caso di installazione di un adeguato impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione.

### **1.4 Dibattito per la loro applicazione negli ambienti di lavoro delle banche**

Il 14 aprile 1997 il *Codacons* notificò al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per i Servizi Generali *"un atto di significazione e previa diffida"*, nel quale illustrava come, a proprio parere, presso le banche non fosse rispettato il divieto previsto dalla disciplina sul divieto di fumo *"nei locali adibiti anche alla prestazione di servizi resi per l'Amministrazione Finanziaria"*, come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. In particolare si rilevava che negli Istituti Bancari abilitati ad esercitare attività di riscossione delle imposte, quali attività sostitutive dell'amministrazione Pubblica sulla base di specifiche convenzioni e concessioni, non sarebbe stata data applicazione a tale divieto. Venivano inoltre richiamate, a sostegno della richiesta, la decisione giurisprudenziale del TAR del Lazio n. 462 del 17 marzo 1995, che propone un'interpretazione estensiva dell'art. 1, lett. b, della Legge 11 novembre 1975, n.584, recante *"Divieto di Fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"*, e la decisione giurisprudenziale del Consiglio di Stato n. 687 del 14 maggio 1995.

In altre parole il *Codacons* ritiene le banche destinatarie dell'art. 2 della Direttiva poiché rientrerebbero nel novero delle *"aziende private esercenti servizi pubblici ... in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione"*.

L'art. 2 della Direttiva stabilisce che le amministrazioni e gli enti pubblici, diretti destinatari del provvedimento, devono esercitare i loro poteri di indirizzo *"sulle aziende private esercenti servizi pubblici ... in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o di accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo"*.

L'art. 3 della Direttiva chiarisce che il divieto di fumo va applicato in tutti i locali utilizzati *"dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico"*, intendendo per tali quelli ai quali *"la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti"*.

Il Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per i Servizi Generali, ritenne fondate le argomentazioni del *Codacons* e trasmise all'A.B.I., una lettera datata 5 maggio 1997, rivolta a tutte le banche ed inviata per conoscenza al *Codacons* ed al Procuratore della Repubblica di Roma presso il Tribunale Penale, nella quale si chiedeva di fornire in tempi brevi chiare indicazioni che richiamassero le banche al rigoroso e puntuale rispetto di quanto previsto dalla disciplina sul divieto di fumo *"nei locali adibiti anche alla prestazione di servizi resi per l'Amministrazione Finanziaria"*.

Dopo aver effettuato degli approfondimenti in sede interbancaria, attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, l'A.B.I. pervenne alla conclusione che era da escludersi che fosse riconducibile alla nozione di *"servizio pubblico"* l'attività svolta dalle banche nei locali adibiti anche alla prestazione di servizi resi per l'Amministrazione Finanziaria, come avviene, ad esempio, nelle banche delegate dal contribuente al versamento delle imposte.

Quando l'esclusione appare più difficile da definirsi, come nei casi dei servizi svolti dai concessionari, secondo la normativa del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, è in ogni caso richiesto, ai sensi della Direttiva, il formale esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, dei *"poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo"*, volti ad integrare gli atti di concessione o le convenzioni in essere.

Le attività svolte dalle banche avrebbero, per le fattispecie esaminate, carattere esclusivamente priva-

---

tistico, e tale orientamento interpretativo sarebbe stato esplicitamente confermato dalla normativa indicata dal D.Lgs.241 del 9 luglio 1997 sulla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ove è stabilito all'art. 19 comma 5, che il servizio di raccolta delle deleghe per il pagamento unitario delle imposte e dei contributi sia regolamentato da apposite convenzioni tra le singole banche ed il Ministero delle Finanze.

Questa interpretazione delle norme, approvata dal Comitato esecutivo dell'A.B.I. il 16 Luglio 1997, venne comunicata al Ministero delle Finanze con lettera del 1° agosto 1997, e mantiene tuttora la propria validità.

### **1.5 Direttive della CEE sulla sicurezza del lavoro**

La Direttiva Quadro 391 del 12 giugno 1989 ha ispirato varie altre Direttive, tra cui la Direttiva 654 del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro. Tale ultima direttiva, ai punti 16.3 e 16.4 dell'Allegato I ed al punto 11.3 dell'Allegato II, prevede "misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo" nell'ambito dei locali di riposo.

La Direttiva 391 del 28 giugno 1990, relativa alla protezione dei lavoratori durante il lavoro dai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, è ancora più esplicita. Le linee guida per un'azione decisa di regolamentazione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro possono essere colte in alcuni punti qualificanti.

L'art. 5, paragrafo 4, lettera J) prevede che "in tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, i datori di lavoro applicano i segnali 'vietato fumare' nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere spostati ad agenti cancerogeni".

L'Art. 10, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che "per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che i lavoratori non fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni".

L'art. 11, paragrafo 1, lettera a) prevede che i Datori di Lavoro promuovano l'informazione e la formazione dei lavoratori circa "i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco"

### **1.6 D.Lgs. 626/94 e divieto di fumo**

Le normative delle Direttive europee hanno trovato collocazione entro le norme del D.Lgs. 626/94. E' opportuno riepilogare gli articoli di nostro interesse.

*Art. 18: Rappresentante per la Sicurezza*

*Art. 33, Comma 6*

Modifiche al D.P.R. 19/03/56, n. 303 - art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi).

L'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

#### *Art. 9 ( Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi)*

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.

2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente."

*Art. 60 - Campo di applicazione*

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono es-

sere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.

#### *Art. 61 - Definizioni*

1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:

a) una sostanza alla quale, nell'Allegato 1 della Direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro"; o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";

b) un preparato su cui, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";

c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'Allegato VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.

#### *Art. 64 - Misure tecniche, organizzative, procedurali*

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.

## **2. RIFERIMENTI MEDICO SCIENTIFICI**

### **2.1 Il tabacco nell'America precolombiana**

L'America è la patria del tabacco, come di parecchie altre solanacee. All'epoca della scoperta e dell'esplorazione del Continente il tabacco era correntemente usata dagli indigeni per molteplici scopi. Possiamo supporre che il suo uso sia molto antico, ma non si è ancora riusciti a determinare con sicurezza la regione nella quale la pianta ha avuto origine.

Il più antico monumento iconografico sull'uso del tabacco è costituito da un bassorilievo del VI-VII secolo proveniente dalle rovine del tempio di una antica città messicana, rappresentante un sacerdote Maya in atto di fumare.

All'epoca della scoperta dell'America era già radicata tra gli indigeni la consuetudine di fumare, annusare la droga, nonché di leccarne il succo e di bere un'acqua con essa preparata. Più che d'uso voluttuario, la pianta era di grande importanza in materia di culto. Presso i Maya il fumo faceva parte del culto tributato alla suprema divinità, il Sole. Durante i riti in suo onore i preti fumavano una pipa e dirigevano il fumo verso le quattro direzioni sacre. Gli studiosi ammettono per certo che proprio il tabacco costituisse materia di tale culto. L'uso rituale del tabacco era triplice presso quel popolo: come veicolo di pratiche magiche, come materia offerta agli dei e come bevanda inebriante. L'uso magico è menzionato molto raramente.

Presso certe tribù era uso, durante la siccità, elevare al cielo nubi di fumo per attirare nubi di pioggia. Più diffusa era l'usanza di offrire tabacco agli dei ed agli spiriti. Dato che gli indiani consideravano la sua foglia come uno dei tesori più preziosi, la forma dell'offerta variava da tribù a tribù: presso alcune il tabacco veniva bruciato, presso altre fumato nella pipa rituale. D'altronde il tabacco non veniva usato solo durante le vere e proprie cerimonie religiose, ma anche in altre occasioni solenni, ad esempio nelle sedute consiliari e nelle assemblee dei capi. Era consuetudine di fumare la pipa in comune per stipulare un contratto, per concludere la pace o per suggellare un'amicizia. Il *calumet della pace* costituisce un'eloquente testimonianza dell'altissimo valore dato dagli americani nativi a questa solanacea. L'uso del tabacco aveva anche lo scopo di provocare uno stato di ebbrezza e la comparsa di visioni. Era un ottimo mezzo per eccitare i partecipanti alle danze sacre e per vincere la fatica fisica ed il dolore. Ci sono giunti i più fantastici ed accesi racconti circa pretesi effetti del tabacco. Gli indigeni lo usavano come rimedio efficace contro il dolore, la fame la sete e la stanchezza.

## **2.2 Il tabacco in Europa - utilizzo voluttuario e farmacoepa**

Il vecchio continente ha ricevuto dall'America non solo la pianta, ma anche tutti i sistemi per utilizzare la foglia. Colombo non gli attribuì grande importanza. Ignoriamo chi ne abbia per primo introdotto in Europa i semi. Sembra che il primo fumatore in Europa sia stato Rodrigo de Jerez. Ma il suo tentativo di introdurre in Spagna la nuova moda gli portò sfortuna: quando i suoi concittadini lo videro emettere fumo dalla bocca e dal naso lo credettero posseduto dal demonio. Incarcerato dall'inquisizione Jerez riebbe la sua libertà solo dopo molti anni, quando ormai il fumo aveva cessato d'essere per la Spagna una strana diavoleria. Nicot fece conoscere la pianta ai Francesi. Dal suo nome venne rinominata la pianta ed un alcaloide in essa contenuto (1530-1600).

Fu chiamata "Erba di Santacroce" in Italia, dal Cardinale che ve la introdusse. La coltivazione si diffuse nel nostro paese nella seconda metà del XV Secolo. Sorse la moda del fumo e della presa, a turno contrastata ed esaltata.

Re Giacomo I d'Inghilterra odiava il tabacco e l'uso che se ne diffondeva in ogni ceto: sua è la celebre invettiva citatissima: "Fumare è un vizio orrendo agli occhi, ripugnante al naso, nocivo al cervello e pericoloso ai polmoni; il fumo nero e graveolente è paragonabile agli orrendi vapori degli abissi infernali".

Il tabacco entrò a far parte anche della farmacoepa del tempo. "*Recipe una libbra di foglie di tabacco, tre once di cera fresca, di resina e di olio ordinario, e fa cuocere tutto fino a consumazione del succo di tabacco. Adde tre once di trementina veneta e spremi attraverso tela. Si ottiene così una pomata efficace contro ogni genere di ferita*".

Tra le affezioni che erano curate in questo modo ricordiamo le ulcere cancerigine e varicose e ogni tipo di piaga e di postema. Si usavano anche le foglie verdi. Con esse s'otteneva un'acqua per distillazione, una pomata cuocendo le foglie nello strutto o in altro grasso e infine un olio ed un sale estratto dalla pianta. Si assicurava, per mezzo dell'uso del succo di tabacco, la guarigione da ben trentasei differenti malattie. Tra esse: mali di testa, tosse, gotta, mali di stomaco, stitichezza, calcoli renali, flatulenze, dolori di gravidanza e del parto mediante l'applicazione di una foglia molto calda sulla zona ombelicale, elmintiasi, reumatismi, mal di denti, ferite avvelenate, emottisi, lue ed epilessia. Da questo grande potere terapeutico derivava il nome di erba santa, erba panacea, herbe du grand prieur, erba medicea, erba caterinaria, da Caterina de'Medici cui venne offerta e che se ne interessò molto. Si diceva che sotto forma d'acqua oftalmica sanasse tutte le affezioni oculari e rendesse la vista ai vecchi. Si fecero persino clisteri di decotto di tabacco e immissioni di fumo nel retto. Infine il tabacco fu creduto disinfettante e profilattico contro la

peste.

### **2.3. Composizione chimica ed effetti del tabacco sull'organismo umano**

Delle antiche ricette poco o nulla rimane nella terapia odierna. La nicotina è considerata, a ragione, come un potente tossico, e la discussione che appassiona i fisiologi attuali riguarda il terribile dilemma se il fumo del tabacco possa essere considerato innocuo o causa di cancro e di altri mali, per azione della nicotina stessa o delle sostanze catramose che risultano dalla combustione.

Il fumo di tabacco è un complesso miscuglio di gas che contiene in sospensione anche piccolissime particelle liquide e solide. Il diametro di queste particelle è di circa 0,5 millesimi di millimetro, e quindi, a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte, possono raggiungere le più sottili e periferiche ramificazioni del nostro albero bronchiale.

Nel fumo di tabacco sono stati isolati circa 12.000 composti differenti di cui circa 700 sono stati chimicamente determinati. I principali sono la nicotina, alcuni idrocarburi (pirene, benzopirene), il catrame, il monossido di carbonio, l'anidride carbonica, l'acido cianidrico, gli ossidi nitrosi, i frenoli, il cadmio e l'arsenico.

Tutte queste sostanze sono fortemente tossiche ed irritanti per l'apparato respiratorio e, una volta giunte in circolo, per tutto l'organismo. Alcune, come gli idrocarburi, sono cancerogene.

In genere, riguardo ai danni da fumo, si distinguono i danni acuti da quelli cronici. Gli effetti acuti del fumo si esplicano da un lato a livello delle alte vie aeree (naso, faringe, laringe, trachea) tramite uno stato di infiammazione con aumento della produzione di muco, dall'altro a livello dei bronchi tramite una diminuzione del movimento delle "ciglia" (strutture poste sulle cellule bronchiali che hanno il compito di spezzare via le particelle eventualmente pervenute): il ridotto funzionamento ciliare determina una maggiore facilità al manifestarsi di infezioni di vario genere. Tutte queste lesioni, di tipo "acuto, non sono irreversibili, e quindi smettere di fumare può permettere il ritorno alla normalità.

I principali effetti dell'esposizione cronica, abituale al fumo, sono ben più gravi. Nei bronchi del fumatore si verificano le seguenti modificazioni:

- alterazione delle cellule delle pareti dei bronchi con ispessimento delle stesse
- infiltrazione nelle pareti di globuli bianchi e aumento del flusso sanguigno locale
- aumento delle cellule ghiandolari con formazione del muco in maggior quantità e con maggior densità e vischiosità
- diminuzione dell'attività dei "macrofagi" (cellule del sistema immunitario presenti nei polmoni che hanno il compito difensivo di inglobare e distruggere le particelle dannose ed i microrganismi eventualmente giunti in questa sede)
- ristagno di muco (catarro) nei bronchi con possibilità di infezione del muco stesso da parte di batteri

Il quadro così descritto è caratteristico di quella malattia un tempo nota come *bronchite cronica*, e che attualmente viene definita con maggior precisione *broncopneumopatia cronica ostruttiva*.

Oltre a questi danni di tipo infiammatorio ed irritativo, alcuni componenti del fumo (benzopireni, nitrosamine), venendo a contatto con alcuni enzimi (il principale è la arisulfatasi) della cellula bronchiale, trasformano lentamente la cellula stessa in un elemento anomalo, che si replica e da origine ad altre cellule anch'esse alterate, che si replicano a loro volta e così via: questo è, anche se espresso semplicemente, il meccanismo di formazione del cancro del polmone (correttamente definito "carcinoma broncogeno", poiché la cellula tumorale origina dai bronchi).

Il cancro del polmone spesso dà segni di sé (stanchezza, febbre, "tossetta" fastidiosa che non si risolve con le comuni cure, emissione con tosse di muco striato di sangue, talora inappetenza e dimagrimento) quando è troppo tardi per un intervento risolutivo e in genere, trascorsi dai sei mesi ad un anno dal momento della diagnosi, sopraggiunge il decesso.

Il fumo di tabacco resta a tutt'oggi il principale responsabile del cancro al polmone: se è vero che l'inquinamento dell'aria d'origine automobilistica ed industriale può favorire malattie tumorali, è altrettanto vero che, a parità di situazione ambientale, i fumatori muoiono per tumore polmonare molto più spesso dei non fumatori.

Il fumo inoltre, diminuendo fortemente le difese polmonari, favorisce la penetrazione di altri cancro-

geni contenuti nell'aria inquinata, contribuendo così anche indirettamente all'aumento delle malattie tumorali.

Oltre che sull'apparato respiratorio, il fumo può avere effetti nocivi anche su molti organi ed apparati: il fumo è ritenuto causa, o fattore favorevole, di ulcera gastrica, emicrania, vertigini, disturbi del sonno, diminuzione dell'appetito, gastrite cronica, colite, impotenza, vari carcinomi (bocca, laringe, esofago, stomaco, pancreas, vescica) e soprattutto di malattie dell'apparato cardiovascolare (angina pectoris, infarto miocardico, arteriosclerosi).

Il ruolo del fumo nella patogenesi della cardiopatia ischemica, termine che comprende sia l'angina pectoris che l'infarto miocardico, è quanto mai complesso: il fumo provoca aumento della carbosiemoglobina (emoglobina legata al monossido di carbonio, e quindi non in grado di trasportare ossigeno), aumento della pressione sanguigna, vasocostrizione coronarica, aumento della aggregazione piastrinica con conseguente facilità della formazione di trombi a livello delle arterie coronariche.

Infine non bisogna dimenticare quello che è il problema più delicato riguardante l'abitudine del fumo: il fumo passivo. E' ormai da anni dimostrato che il fumo non è nocivo solamente al fumatore "attivo", ma lo è anche per chi non sta fumando ma è costretto a vivere in un ambiente dove stanno fumando altri: il fumatore "passivo", che senza accorgersene inala il fumo altrui e ne viene danneggiato. Chi è posto in un ambiente chiuso dove si fuma inala circa il 30% della nicotina che inalano i presenti che fumano.

Questo pericolo è ancora più evidente quando riguarda i bambini, dotati di minori difese dell'adulto e di una massa corporea nettamente minore: anche quantità di fumo minime. La situazione estrema è rappresentata dal fumo della madre (ma anche del padre) durante la gravidanza.

#### **2.4 Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro (Sentenza n. 4267 de 14.7.1998)**

Con riferimento alla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro, del 14 luglio 1998, relativa al ricorso che l'Istituto Bancario San Paolo di Torino impugnava contro una precedente sentenza del Pretore di Torino che lo obbligava a vietare il fumo nei locali del Centro Contabile di Moncalieri, è interessante conoscere *"le considerazioni medico-legali e le conclusioni cui il Dott. Oberto è pervenuto al termine della consulenza d'ufficio espletata su incarico del Tribunale."*

"Ha rilevato in sostanza il C.T.U.:

- a) che l'abitudine al fumo attivo costituisce un potente fattore di cardiopatia ischemica e di rischio di cancro polmonare e di altri organi, sussistendo una stretta correlazione dose-dipendente in funzione dell'età in cui si è iniziato a fumare, del numero delle sigarette e di anni di fumo e delle inalazioni del fumo, tra fumo di tabacco e aumento della normalità per tumore o per cardiopatia ischemica, accompagnandosi conseguentemente la sospensione del fumo ad una riduzione dell'incremento della mortalità;
- b) che anche l'esposizione al fumo passivo (cioè l'inalazione involontaria del fumo del tabacco fumato da altri) aumenterebbe l'incidenza del cancro polmonare nei non fumatori, essendo emerso da una serie di ricerche epidemiologiche (es. di Hirayama, 1984) un aumento del rischio per il cancro polmonare nelle donne non fumatrici sposate conviventi con uomini fumatori rispetto alle donne non fumatrici sposate e conviventi con non fumatori;
- c) che la relazione fumo passivo-cancro polmonare è solo probabilmente causale (anche secondo quanto rilevato da C.T.P. di parte appellata Prof. Terracini nelle osservazioni scritte e depositate in data 25.2.1992) dovendosi tener conto di svariati e molteplici fattori, quali la durata dell'esposizione al fumo, la concentrazione nell'aria dell'inquinante cancerogeno, l'adozione di impianti di ventilazione e di condizionamento, particolari predisposizioni anche genetiche alla produzione di neoplasie; che gli studi epidemiologici sulla incidenza del fumo passivo nella causazione dei tumori polmonari e non sono stati condotti con riferimento a situazioni ambientali non modificate sotto il profilo della ventilazione (ciò, ha riferito il Dott. Oberto, vale sia per le ricerche condotte sui coniugi conviventi in cui è improbabile esistesse una particolare ventilazione o condizionamento dell'aria dell'ambiente di casa sia per la ricerca condotta da Hammond e pubblicata nel 1995 - esibita allo stesso C.T.U. dal procuratore degli appellati - in cui non sembra si sia tenuto conto della ventilazione degli ambienti) e che, proprio perché è assai probabile una diversificazione degli ambienti per quanto attiene la ventilazione, non apre possibile trasferire tout court i risultati di quelle indagini al caso del Centro Contabile di Moncalieri

dell'Istituto San Paolo;

- d) che la combustione di tabacco produce sia il fumo c.d. centrale (MS), generato dal fumatore durante una boccata ed assunto direttamente dallo stesso, sia il fumo c.d. laterale (SS), che emana dalla combustione lenta del prodotto da fumo, che, quindi, nell'ambiente in cui viene fumato tabacco si rinviene il c.d. fumo di tabacco ambientale (ETS), costituito sia dal fumo laterale che dalla quota di fumo centrale non assunta dal fumatore attivo o da questi espirata nell'aria;
- e) l'ETS rappresenta una miscela aereodiffusa di composti chimici concentrati e totalmente biodisponibili ad elevata potenzialità tossica, mutagena, cancerogena e genotossica; che, a seconda dell'azione che producono i costituenti il fumo passivo vengono classificati in agenti irritanti (acroleina, formaldeide, ammoniaca, ossido di azoto e particolato), agenti tossici (monossido di carbonio, benzene, cianuro e nicotina) ed agenti cancerogeni certi e sospetti (idrocarburi policiclici aromatici, amine aromatiche, mitrosamine).; che mentre le altre sostanze hanno un valore-soglia (producono cioè effetti patogeni se ed in quanto superino una determinata quantità o concentrazione e vengano dunque introdotti nell'organismo in una certa quantità per un certo periodo di tempo) per la maggior parte degli effetti cancerogeni presenti nell'ETS non esiste un effetto-soglia (effetto stocastico), sicché la comparsa della patologia tumorale non è in relazione alla quantità di cancerogeno introdotto, ma dipende, oltre che da un coacervo di condizioni biologiche dell'individuo, dalla mera presenza ed introduzione del cancerogeno; che il grado di incidenza del tumore polmonare nei soggetti non fumatori esposti al fumo passivo, pur sussistendo, non è elevato, collocandosi, secondo studi recenti, tra i,03 e 1,1.
- f) che l'adozione di sistemi di ventilazione o di condizionamento dell'aria negli ambienti chiusi comporta di per sé l'abbattimento delle sostanze nocive contenute nell'ETS; che gli impianti di ventilazione e ricambi d'aria presenti e funzionanti presso i diversi fabbricati di cui si compone il Centro Contabile di Moncalieri dell'Istituto Bancario San Paolo assicurano ricambi d'aria più che adeguati, essendo 4 volte superiori agli standard previsti dal D.M. 18.5.1976 (20 metrocubo/h/persona) per ottenere l'esenzione dal divieto di fumare ex art. 3, 1° comma, L. n. 584/1975; che pertanto salvo casi di ipersensibilità individuale, è da escludere che nel detto Centro, presso cui operano i lavoratori appellati, sia possibile il verificarsi di danni da effetto irritativo e tossico da inalazioni di fumo passivo;
- g) che il particolato del fumo passivo (nel quale sono presenti cancerogeni e cocancerogeni) non è totalmente eliminabile negli ambienti confinati con il solo ricorso ad impianti di ventilazione e di condizionamento d'aria.

Il C.T.U. di questo grado, dott. Oberto, ha quindi risposto al quesito peritale assegnatogli formulando tra l'altro le seguenti, testuali conclusioni:

- considerato che gli effetti dannosi irritativi e tossici determinati dai componenti la fase gassosa dell'ETS si verificano a soglie di concentrazione di inquinanti indicati da regolamentazioni (CEE) ovvero dalle comunità scientifiche (PLV), mentre gli effetti cancerogeni di alcune sostanze perlopiù contenute nella fase corpuscolata o particellata dell'EST sono stocastici, ossia di probabilità e quindi privi di soglia,
- considerato che la letteratura scientifica indica un rischio relativo, rispetto ai non fumatori non esposti, per i non fumatori esposti ad ETS in ambiente non dotato di sistema di ventilazione o condizionamento dell'aria nell'ordine da 1,03 a 1,25 per esposizione equivalente al fumo di 1/10 - 1 sigaretta al dì, si ritiene:
- che l'impianto di ventilazione e condizionamento d'aria esistente e funzionante nei locali di ufficio e di lavoro del Centro Contabile di Moncalieri riduce certamente al di sotto delle soglie di attività (TLV) i componenti irritativi e tossici dell'ETS;
- che il suddetto impianto riduce la concentrazione di particolato di ETS e conseguentemente riduce il rischio cancerogeno senza peraltro annullarlo: in altri termini si reputa quindi che il rischio relativo di ammalarsi di tumore polmonare per i dipendenti esposti al ETS in locali del Centro Contabile di Moncalieri dotati di impianto di ventilazione e condizionamento sia molto vicino all'unità (cioè come uguale al rischio dei non fumatori non esposti all'ETS), ma non si identifica nell'unità: quindi questo rischio connesso con l'esposizione all'ETS nei locali di lavoro appare modesto, certamente inferiore al rischio del non fumatore esposto ad ETS in ambiente domestico, ma pur sempre sussistente ..."

### **3. FUMO PASSIVO E ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO – I.M.I.**

L'incertezza legislativa nel campo delle normative sul fumo, evidenziata dalle sentenze contrastanti delle quali ci siamo appena occupati, specie in riferimento ad ambienti di lavoro tipici del settore del Credito, e fatte salve particolari lavorazioni collaterali all'operatività aziendale vera e propria, aveva da sempre spinto a ricercare soluzioni concordate tra Azienda ed Organizzazioni Sindacali nell'ambito delle contrattazioni aziendali.

D'altro lato l'inosservanza del già citato art. 2087 del Codice Civile, che fa obbligo al Datore di lavoro di garantire ai lavoratori condizioni ottimali di sicurezza e salubrità, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (Cassazione Sezioni Unite 14 maggio 1987, n.4441), può essere fatta valere dal dipendente con azione risarcitoria, a prescindere dal fatto che la violazione stessa integri gli estremi del reato. Diventava quindi ammissibile un'azione giudiziale del lavoratore diretta a chiedere il risarcimento dei danni subiti per via del fumo inalato nell'ambiente di lavoro. Per quanto attiene il soggetto contro il quale agire, va ricordato che l'obbligo consacrato nell'art. 2087 del Codice Civile di mantenere salubre l'ambiente di lavoro "ricade direttamente in capo al Datore di lavoro e ricomprende la prevenzione non solo delle malattie professionali, ma, in genere, di tutte quelle patologie comunque ricollegabili all'ambiente di lavoro". (Cassazione 7 ottobre 1975, n.3189).

Peraltro, con sentenza 7 maggio 1991 n.202, relativa ad una questione di legittimità costituzionale dell'art.1 legge 11 novembre 1975 n.584, la Corte Costituzionale, in un brano significativo della motivazione segnalava al legislatore "la necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito".

Le due vie furono entrambe percorse.

Le Organizzazioni Sindacali scelsero quella negoziale, poiché la ritennero più idonea e promettente per regolare gli aspetti della questione, cercando di contemperare la libertà individuale di fumare e la difesa di quanti sono esposti al fumo di sigaretta.

Altri colleghi si organizzarono e seguirono la seconda, intentando, anche sulla base della violazione dell'art. 2087 del Codice Civile, una causa contro il Datore di Lavoro.

#### **3.1 Risoluzioni derivate da contrattazioni integrative**

Nel quadro delle normative presenti nell'accordo di Rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, firmato dalle parti il 10 Luglio 1996, al capitolo Ambiente veniva riportato il seguente Impegno dell'Azienda.

*"L'Azienda si impegna a: Attivare specifici interventi in chiave educativa in materia di fumo volontario e di fumo passivo negli ambienti di lavoro, il cui studio di fattibilità, preventivamente alla fase applicativa, formerà oggetto di specifica informativa nei confronti del Comitato Sindacale Salute e Sicurezza".*

Va ricordato che, per effetto della normativa in esame, il Comitato Sindacale "può avanzare alla Commissione Interfunzionale Aziendale proposte circa le problematiche generali relative ai sistemi di sicurezza ed all'ambiente, anche in relazione ad azioni preventive verso situazioni di potenziale disagio ambientale e rischio rapina, nonché sulla formazione/informazione del Personale sui predetti argomenti" e che, come espresso esplicitamente in altro luogo dell'accordo quale Dichiarazione delle OO.SS. firmatarie, "i momenti di informativa, confronto e negoziazione di cui all'alinea 4 (processi di ristrutturazione, riorganizzazione e/o significativa razionalizzazione con riferimento a mutamenti od innovazioni organizzative, tecnologiche, procedurali complesse nonché igienico ambientali e/o di sicurezza che incidano sulle prestazioni e condizioni di lavoro) relativi alle innovazioni igienico-ambientali e/o di sicurezza prevedono quale interlocutore il Comitato Sindacale per la sicurezza".

#### **3.2 Causa intentata da dipendenti del Centro Contabile di Moncalieri - iter e risultati**

Numerosi dipendenti dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino ricorrevano in data 4 giugno 1992 al Pretore del Lavoro per chiedere la condanna del proprio Istituto ad adottare misure contro la loro esposizione al fumo passivo negli ambienti di lavoro. Il Pretore di Torino ordina all'Istituto "di vietare il fumo in tutti i locali in cui i ricorrenti prestano la loro opera nonché in quelli di comune frequentazione (bar, mensa, servizio postale e sportello bancario interno)".

Nell'ambito di questa valutazione il Pretore si richiama agli art. 32, comma 1 e 41, comma 2, della Costituzione, per affermare che, in sede di esegesi dell'art. 2087 del Codice Civile, la Giurisprudenza è pervenuta ad impartire tre insegnamenti:

- "la disposizione può essere invocata, pur in presenza di una normativa specifica e di dettaglio, in tutti i casi in cui si profila, in connessione con l'attività lavorativa, la lesione o la messa in pericolo del diritto del prestatore alla propria integrità fisica e morale";
- "l'art. 2087 c.c. enuncia un dovere di sicurezza previsto anche nell'interesse del singolo lavoratore, potendo in tal modo formare oggetto e costituire punto di riferimento di una pretesa individuale" e "non è fonte unicamente del diritto, azionabile a posteriori, al ristoro dei danni eventualmente prodotti dalla violazione dell'obbligo ivi contemplato, ma anche di quello, azionabile a priori, ad ottenere la rimozione dell'azione di fatto contraria a diritto e connotata quantomeno da pericolosità";
- "la possibilità di invocare l'art. 2087 c.c. (ricorre) anche nell'ipotesi in cui la situazione di pericolo o di danno provenga da terzi o sia il riflesso nell'ambiente lavorativo di fattori ad esso esterni".

Da questi elementi il Pretore trae la conclusione che l'art. 2087 c.c. è "idoneo ad ottenere, sul presupposto dell'esistenza di fattori nocivi provenienti da terzi e presenti nell'ambiente lavorativo, l'ordine giudiziale di cessazione della situazione dannosa o pericolosa per la sicurezza e la salute individuale".

Tra le interessanti valutazioni espresse dal Pretore è che *"è indubbio che debbono essere prese in considerazione, ai fini che qui interessano della tutela azionata, non solo le ipotesi di inquinamento "forte", che determinano cioè una elevata o maggiore probabilità del verificarsi dell'evento temuto, ma anche quelle "deboli", nelle quali esso non risulta escluso e può quindi realizzarsi"*. Ed ancora, *"è invero del tutto coerente con le risultanze dell'accertamento peritale che il divieto di fumo debba essere elevato dal datore anche con riferimento agli open space. Relativamente a tali ambienti risulta infatti pur sempre acclarata, nonostante la presenza dell'apparato di aspirazione e ventilazione ed il ricambio d'aria che esso assicura, una situazione inquinante in atto non risolta"*.

Il Pretore conclude quindi considerando fondata ed accolta la prima domanda proposta in causa dagli attori, quale risulta formulata all'udienza dell'1 dicembre 1992.

Non viene invece accolta l'ulteriore richiesta dei ricorrenti diretta ad ottenere predisposizione di appositi fumoirs costruiti in modo tale da evitare di trasmettere effetti inquinanti da fumo. Per questa fattispecie il Pretore afferma che i ricorrenti *"Non hanno pertanto alcun interesse ex artt. 81 e 100 c.p.c. a chiedere che il datore, facendo fronte ad eventuali ed allo stato meramente ipotetiche richieste dei dipendenti fumatori operanti nel Centro Contabile di Moncalieri, predisponga appositi fumoirs"*.

Nel corso della controversia ora descritta, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, degli artt. 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di Fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), così come modificati dall'art. 33 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626". (Corte Costituzionale - Sentenza n. 399 dell'11 dicembre 1996).

In sostanza il Tribunale di Torino, considerato che i non fumatori sono protetti dagli effetti del fumo in alcuni specifici ambienti e nei luoghi di lavoro, con riguardo ai locali aperti al pubblico, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alle aziende pubbliche ed ai privati esercenti pubblici servizi, chiede perché non prevedere divieti analoghi anche per tutti i posti di lavoro.

Dopo un'attenta disamina *"La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale"* sollevata e, tra l'altro, precisa che: *"Alla Corte compete rilevare, invece, che il dovere di vigilare e di provvedere adeguatamente, cui fa riscontro il diritto dei lavoratori (art. 9 dello Statuto, e art. 19 del D.Lgs. n. 626 del 1994), è già desumibile dalle norme positive, lette come attuazione dei principi costituzionali di tutela della salute. Ed in tale quadro il datore di lavoro troverà le misure organizzative sufficienti a conseguire il fine della protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio costituzionale dell'art. 32. Il rispetto di questo principio nella presente questione va inteso nel senso che la tutela preventiva dei non fumatori nei luoghi di lavoro può ritenersi soddisfatta quando, mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che loro salute sia messa a repentaglio"*.

Ed ancora: *"Una volta accertato che la normativa in vigore prevede strumenti idonei ad una adeguata*

*protezione della salute dei lavoratori anche dal pericolo del fumo passivo, resta assorbito l'esame della richiesta di un intervento finalizzato all'estensione del divieto assoluto e generalizzato di fumare in tutti i luoghi di lavoro chiusi; intervento che il giudice remittente aveva ritenuto come l'unico mezzo efficace per la protezione della salute secondo l'art. 32 della Costituzione".*

L'Istituto Bancario San Paolo di Torino si appellava contro la sentenza del Pretore e il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro, con sentenza del 14 luglio 1998, accoglieva l'appello considerando che *"Conclusivamente, dunque, deve ritenersi che, diversamente da quanto asserito dai lavoratori appellati, l'Istituto appellante non sia rimasto inadempiente al precetto di cui all'art. 2087 c.c. e che lo stesso, anzi, adottando e mantenendo in funzione gli impianti di cui s'è diffusamente detto, abbia adottato cautele idonee ad evitare che la salute dei suoi dipendenti addetti al Centro Contabile di Moncalieri sia ragionevolmente messa a repentaglio per effetto dell'esposizione al fumo passivo".* E concludeva con l'affermazione che *"L'appello proposto dall'Istituto va dunque accolto, cosicché, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi la domanda proposta dai lavoratori appellati volta ad ottenere l'elevazione del divieto di fumo nei locali in cui essi prestano la loro attività lavorativa".*

E' opportuno riportare alcune considerazioni del giudice *la prima delle quali consiste nel rilievo che, com'è pacifico in causa, i predetti livelli di ricambio dell'aria (si fa riferimento a dati riferiti dai consulenti d'ufficio concernenti i ricambi dell'aria ottenuti nei diversi fabbricati di cui si compone il Centro Contabile di Moncalieri) nel Centro di Moncalieri sono largamente superiori a quelli richiesti dall'ordinamento per ottenere l'esenzione dal divieto di fumare nei casi previsti dalla lettera b) dell'art. 1 n. 584/1975. Detta norma pone il divieto di fumo in determinati locali (locali chiusi adibiti a pubbliche riunioni, sale chiuse di spettacolo, da ballo, musei, biblioteche, pinacoteche, ecc.), ma il successivo art. 3 della citata L. stabilisce che il conduttore di essi possa ottenere l'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare ove installi un impianto di condizionamento o ventilazione che posseda le caratteristiche determinate dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione); in adempimento del compito demandatogli dallo stesso art. 3 (3° comma), è stato emanato dal Ministro della sanità il D.M. 18.5.1976 che, all'art. 2, 1° comma, ha stabilito che gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a 20 metri cubi per persona per ora".*

La conclusione del giudice è quindi che *"La - pacifica - adozione da parte dell'Istituto bancario appellante di impianti che garantiscono, nel centro di Moncalieri, un ricambio d'aria di gran lunga superiore a quello normativamente prescritto dall'UNI è circostanza che, ad avviso del Collegio, assume nel caso in esame rilievo decisivo".*

### **3.3 Ispezione e prescrizioni dell'A.S.L. 1 di Torino relative ai locali della Sede di Via Monte di Pietà**

La sentenza dell'8 febbraio 1993, relativa alla causa sopra esposta, dibattuta presso la Pretura di Torino, riportava un preciso riferimento all'ISPESL. Il Pretore rilevava che *"la conclusione esposta ... in ordine alla piena legittimità del divieto di fumare in ambienti lavorativi, che pure non risultano compresi nella legge 584/1975, in relazione ed in forza del disposto di cui all'art. 2087 c.c., è stata del resto esplicitamente ed autorevolmente riconosciuta da alcune istituzioni pubbliche, con specifici compiti in tema di tutela della salute dei cittadini, quali l'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, costituito ex art. 23 legge n. 833/1978) ed il Ministero della Sanità. Nella parte terminale di un lavoro della seconda metà degli anni 80, curato dal Dipartimento igiene e lavoro dell'ISPESL ed intitolato "Problematiche igienico-ambientali connesse con l'abitudine al "fumo" nei luoghi di lavoro", si legge quanto segue (pp. 12-13): "da quanto detto, si può concludere che il fumare negli ambienti di lavoro provoca un indubbio aumento del rischio di esposizione alle sostanze tossiche presenti nell'ambiente o nel fumo stesso."*

In data 11 e 18 febbraio e 3 e 4 giugno 1997 aveva luogo un'ispezione dell'Azienda Regionale U.S.L. 1 di Torino, effettuata a seguito di richiesta della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Torino, relativa ad alcuni locali della Sede di Via Monte di Pietà 32.

In data 25 novembre 1997, a seguito degli accertamenti precedentemente effettuati, vennero redatti due differenti verbali contenenti prescrizioni. Nel primo verbale, indirizzato al Datore di Lavoro, si rendeva noto che, a seguito di verifiche strumentali effettuate durante l'ispezione, era stata rilevata la presenza di fumo di sigaretta, miscela di inquinanti derivati dalla combustione del tabacco comprendenti anche sostanze cancerogene, e di altri inquinanti. Si evidenziava quindi che, data la presenza di tali inquinanti, in tali locali i lavoratori non disponevano di aria salubre in quantità sufficiente, e si concludeva osservando

che nel documento di valutazione del rischio, predisposta dall'Azienda ai sensi art. 4 D.Lgs. n. 626/94 per la Sede di Via Monte di Pietà, non erano stati presi in considerazione, per i predetti locali, i rischi correlati alla presenza di aria insalubre, in particolare per il fumo di sigaretta e gli altri inquinanti riscontrati nel corso degli accertamenti, né erano state individuate le misure di prevenzione e protezione del rischio conseguenti alla valutazione del medesimo, non essendo tale rischio stato valutato.

Veniva quindi contestata la violazione dell'art. 4 c.2 del D.Lgs. 626/94. Con riferimento a quanto esposto, la prescrizione richiedeva l'effettuazione della valutazione del rischio correlata alla presenza di inquinanti derivati dal fumo di sigarette, nonché di altri inquinanti di ritenuta origine esterna, in tutti i locali della Sede predetta.

Nel secondo verbale, indirizzato al Responsabile della Funzione Tecnica dell'Istituto Bancario, si evidenziava la rilevazione della presenza di fumo di sigaretta, definita quale miscela di inquinanti derivati dalla combustione del tabacco, comprendenti anche sostanze cancerogene e di altre sostanze inquinanti ritenute di origine esterna. Si rilevava inoltre che tale situazione era aggravata dalla carente ventilazione riscontrata in alcuni locali.

Il verbale contestava infine la violazione dell'art.9 c. 1 D.P.R. n. 303/56 in quanto nei locali citati i lavoratori non disponevano di aria salubre in quantità sufficiente, anche in presenza, in alcuni casi, di impianti di ventilazione.

Ricordiamo quanto previsto dall'Art. 9 del D.P.R. 303 comma 1: *"Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione"*.

La Funzione Tecnica dell'Azienda aveva ritenuto, all'atto della compilazione delle schede di valutazione dei rischi, che l'inquinamento da sostanze non direttamente connesse con il ciclo produttivo potesse essere risolto, o almeno adeguatamente contenuto, per mezzo di un adeguato ricambio d'aria, tanto che nelle schede di valutazione dei rischi questo elemento era ben analizzato.

Per l'Azienda Regionale USL 1 di Torino questa valutazione era invece da considerarsi di carattere meramente tecnico e non completa (in particolare sotto gli aspetti di prevenzione per la salute: anche di tipo medici scientifici). D'altra parte un'analisi capillare e completa si presentava difficile, sia per numero e dislocazione delle realtà presenti sul territorio, sia perché era oggettivamente difficile se non impossibile tenere conto degli aspetti personalistici dei singoli fumatori. D'altro canto la valutazione dei rischi effettuata dall'Azienda teneva conto della normativa vigente e si riferiva alla rilevazione di inquinanti direttamente connessi al ciclo produttivo.

Il ricambio dell'aria era comunque pienamente conforme ai valori previsti dalla norma UNI 10339 per locali con presenza di fumatori (non meno di 40 metri cubi ora per persona), anche se era difficile valutare, per le specifiche caratteristiche delle sostanze cancerogene prodotte dal fumo di sigaretta, il rischio residuo, che comunque non poteva essere escluso a priori. Per ovviare a tale problema si potevano avviare verifiche tecnico/scientifiche che avrebbero portato a specifiche e complesse soluzioni tecnologiche oppure al vero e proprio divieto di fumare. Le valutazioni erano di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, enti istituzionalmente deputati a fornire le consulenze in materia al Datore di lavoro.

La prescrizione comminata al Datore di Lavoro prevedeva l'effettuazione della valutazione del rischio correlato alla presenza di inquinanti derivati dal fumo di sigaretta nonché di altri inquinanti di ritenuta origine esterna.

La prescrizione comminata al Responsabile del Servizio Tecnico si riferiva invece alla adozione di idonei provvedimenti atti a tutelare la salute dei lavoratori.

### **3.4 Risoluzioni aziendali e modifiche normative**

A seguito delle rilevazioni e delle prescrizione disposte dall'Azienda Regionale U.S.L. 1 di Torino l'Istituto bancario ha immediatamente provveduto a proprie specifiche valutazioni, dandosi quale norma che ogni soluzione scelta per ottemperare a quante richieste sarebbe stata comunque da estendersi contestualmente a tutti i punti operativi dell'Azienda, anche per garantire parità di condizioni di lavoro a tutti i dipendenti.

Le analisi sono state di tipo legale, di tipo tecnico/scientifico e di tipo normativo: da esse non è emersa

una posizione di certezza.

Inoltre, alla luce della recente sentenza del 14 luglio 1998, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro, della quale si è detto precedentemente, l'Azienda ha dimostrato di disporre di un ottimo ricambio d'aria. (La sentenza in oggetto riconosce espressamente la bontà degli impianti per il ricambio d'aria e la ventilazione, quantificabile strumentalmente tra i 50 e gli 80 metri cubi ora per persona nei locali del Centro Contabile di Moncalieri, mentre è di 30 metri cubi ora per persona la media relativa all'intero complesso degli edifici aziendali). Conseguentemente la valutazione dei rischi si basava quindi sull'evidenza che un ricambio d'aria adeguato fosse sufficiente a garantire un ambiente salubre per i lavoratori.

Le rilevazioni strumentali effettuate dalla Azienda Regionale USL 1 di Torino evidenziavano invece presenza di inquinanti, tra i quali la presenza di fumo di sigaretta, e anche se, nella valutazione corrente, le conseguenze sulla salute del fumo passivo si presupponessero soltanto come possibili concause in patologie, non è possibile comunque quantificare il cosiddetto rischio residuo, anche dovuto all'estrema variabilità dei soggetti fumatori e delle loro caratteristiche.

L'unico modo rimasto per essere certi che la concentrazione di inquinanti da fumo negli ambienti di lavoro fosse bassa e trascurabile, tenendo conto che l'Azienda decise di non opporsi alle prescrizioni, fu quello di limitare e vincolare il fumo, definendo i termini di uno specifico divieto di fumo per i dipendenti.

Data l'impossibilità normativa di imporre un analogo e specifico divieto di fumo per la clientela, fu ritenuto comunque necessario prevedere un adeguato ricambio d'aria nei saloni aperti al pubblico.

Poiché non era possibile porre un divieto di fumare generalizzato, per la difficoltà oggettiva di farlo rispettare, l'Azienda decise di utilizzare il divieto per impedire l'esposizione personale al rischio, ed in particolare di vietare il fumo in tutti i luoghi di lavoro e nei locali di comune frequentazione (bar, servizi igienici, mense, ascensori, locali ove sono collocate le macchinette per il caffè, ...), permettendolo di fatto nei locali di atrio e di movimento, considerate per i medesimi, in rapporto alla densità di lavoratori usualmente presenti, la volumetria ed il ridotto periodo temporale di utilizzo e qualora non siano effettivi luoghi di lavoro (non vi sia, ad esempio, collocata una fotocopiatrice).

In riferimento alle funzioni di controllo di merito richieste dell'Azienda Sanitaria Locale il divieto è a tutti gli effetti stato fatto rientrare nelle norme di servizio, ed rientra quindi a pieno titolo nel sistema sanzionatorio aziendale che, come è noto applica le sanzioni più opportune comminandole secondo un criterio di progressiva intensità in ragione della gravità e/o della recidività dell'inottemperanza riscontrata.

### **3.5 S.P.P., R.L.S. e O.O.S.S. e dipendenti - riunioni, definizioni, valutazioni**

Il 17 giugno 1998 il Servizio di Prevenzione e Protezione indiceva una riunione con gli R.L.S. presenti in Azienda, avente lo scopo di ottemperare all'esigenza di consultazione preventiva prevista dal D. Lgs. 626/94.

Durante tale riunione è stato evidenziato come la valutazione della presenza di inquinamento da prodotti della combustione del tabacco sia entrata a fare parte della valutazione del rischio eseguita dal Servizio e sono stati illustrati i criteri, di tipo visivo e strumentale, per mezzo dei quali si è ritenuto di effettuare la rilevazione.

Nel corso della riunione sono stati illustrati i criteri delle iniziative di prevenzione che si intendevano adottare per ottemperare a quanto prescritto dall'Azienda Sanitaria Locale con riferimento all'art. 9 del D.P.R. 303/56. Tra essi va ricordata la dissuasione al fumo per il pubblico presente nei locali aperti alla clientela, da effettuarsi con apposita cartellonistica che inviti a non fumare, e il divieto di fumare per tutti i dipendenti in tutti i luoghi di lavoro chiusi (indipendentemente dalle finestre apribili e dagli impianti di ventilazione) e nei locali di comune frequentazione. Una apposita circolare e l'affissione di specifica cartellonistica avrebbero informato i dipendenti dell'introduzione del divieto, mentre si prevedeva la consegna di un opuscolo informativo sui danni del fumo da consegnarsi ad ogni singolo dipendente, quale momento ulteriore di sensibilizzazione.

Le implicazioni normative del divieto, ed il suo inserimento tra le fattispecie sanzionabili secondo la normativa aziendale, sono invece state illustrate alle Organizzazioni Sindacali nel corso di una specifica riunione. In essa si chiariva che i provvedimenti a carico del lavoratore in caso di inadempienza ai dettati del divieto sarebbero stati, nella loro gradualità, quelli contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavo-

ro, per il personale dalla 1a alla 4a Area (Cap XIII, art. 122) e per il personale Direttivo (Cap. XIV, art. 62), e nel C.I.A. (Cap. 3, art. 16 e seguenti).

#### **4. ASPETTI E CONSEGUENZE PRATICHE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE**

L'Azienda ha ottemperato alla prescrizione comminata al Datore di Lavoro con l'inserimento della presenza dello specifico agente inquinante, generato dalla combustione del tabacco, nella valutazione complessiva del rischio per gli ambienti di lavoro.

Per ottemperare alla prescrizione riferita al Responsabile della Funzione Tecnica l'Azienda ha invece applicato specifiche misure di sicurezza, sintetizzate in una specifica circolare ove è chiarimento espresso il divieto di fumare nei luoghi di lavoro e di comune frequentazione. A sostegno del divieto è prevista l'affissione di specifici cartelli, considerata l'importanza di una sensibilizzazione personale su una problematica che richiede anche un adeguamento negli atteggiamenti culturali si è prevista la distribuzione individuale di un opuscolo che informa sui danni della combustione del tabacco, e che peraltro era stato già previsto, di concerto con il Comitato Sindacale per la Sicurezza, anteriormente all'introduzione del divieto.

Infine, quale momento sostanziale della applicazione del divieto stesso, vi è l'individuazione, ben evidenziata nella circolare, di specifici preposti, identificati principalmente nei Responsabili dei singoli punti operativi. o delle specifiche funzioni aziendali. Si è attualmente in attesa della valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale sul merito dei provvedimenti adottati.

I principali problemi che si sono ad oggi evidenziati, dopo qualche mese di introduzione del divieto, ed al di là delle resistenze individuali di lavoratori fortemente dipendenti dal consumo di tabacco, si hanno nell'ottenere una piena uniformità nella diffusione dei cartelli, specie quelli riferiti alla clientela, e nel convincere la stessa clientela a limitare il consumo di tabacco, anche quale rispetto nei confronti del personale.

Le misure sono comunque oggetto di costante verifica e di attenta valutazione sia da parte delle funzioni del Servizio Tecnico sia da parte delle Organizzazioni Sindacali ed è stato avviato uno specifico studio da parte dell'A.B.I., di tipo giuridico e tecnico, sulla materia dell'inquinamento da combustione del tabacco nelle Aziende del Credito.

#### **5. L'ESPERIENZA PRESSO LA BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA**

##### **5.1 L'impostazione**

Il problema del fumo passivo è stato affrontato presso la Banca Popolare dell'Irpinia tentando, fin dal primo momento, di perseguire una soluzione che fosse quanto più possibile condivisa da tutte le componenti aziendali e tale da non generare conflitti insanabili fra le due categorie di fumatori e non fumatori, ovviamente presenti sia fra i dipendenti che nella clientela.

Pertanto, nella consapevolezza di quanto in precedenza esposto nel punto 1.3, cioè della non applicabilità ex lege del divieto di fumo generalizzato, è stata effettuata l'analisi del rischio e sono state interpretate in maniera estensiva le norme richiamate nel primo capitolo del presente documento, in particolare quelle di cui al punto 1.5.. Il tutto con l'intento di conseguire i seguenti obiettivi, che sono alla base del comportamento aziendale nell'intera problematica riguardante l'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- applicazione corretta e costante della normativa
- salvaguardia della salute e della professionalità dei lavoratori
- attuazione, in caso di dubbi interpretativi delle norme, di provvedimenti che assicurino una salvaguardia per gli interessi dei dipendenti superiore al livello minimo comunemente accettato
- ottimizzazione delle spese necessarie per conseguire i primi 3 obiettivi.

##### **5.2 I provvedimenti**

*DM 10/3/98 "Criteri Generali di Sicurezza Antincendio e la Gestione dell'Emergenza nei Luoghi di Lavoro"*

Il DM 10/3/98, emesso di concerto dai Ministri dell'Interno e del Lavoro e Previdenza Sociale, prevede all'art. 3 l'obbligo, per il datore di lavoro, di adottare misure finalizzate a ridurre la probabilità d'insorgenza di un incendio ed a garantire l'esodo delle persone in sicurezza, secondo i criteri di cui agli allegati II e III allo stesso decreto.

In applicazione di tale disposizione, e sulla scorta del documento elaborato dall'apposita "Commissione ad acta per la safety" dell'ABI, la Banca ha istituito il divieto di fumare nei seguenti ambienti di lavoro:

- Saloni dotati di bancone blindato
- Archivi e depositi cartacei o di altro materiale infiammabile
- Depositi di plichi
- Servizio Cassa Tesoro, Reparto Economato e Spedizione della Direzione Generale
- Sale riunioni di qualunque dimensione
- Locali interrati
- Locali tecnologici di tutte le unità produttive
- Autorimesse
- Autoveicoli
- Centrali termiche e di condizionamento
- Cabine elettriche, locali gruppi di continuità e gruppi elettrogeni
- Ascensori e relativi locali motore.
- In base all'art. 5 dello stesso decreto, sono stati inoltre adottati:
- La Normativa per la Prevenzione Antincendio e la Gestione delle Emergenze, di cui fa parte il divieto di fumare
- I Piani di Emergenza per ciascuna unità operativa che, insieme alla Normativa, sono illustrati agli Incaricati ed agli Addetti alla gestione delle emergenze in apposite riunioni tenute, a cura del Servizio Prevenzione e Protezione, presso ciascuna unità operativa.

#### *DL 626/94*

In base all'art. 4 comma 5 lettera q) del DL 626/94, i Preposti alle unità produttive sono stati incaricati di far rispettare il divieto di fumo, portandolo a conoscenza di tutti i collaboratori ed inserendo la disposizione relativa nella documentazione riguardante la sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Il Servizio Tecnico e Sicurezza ha ricevuto il compito di far apporre, nei locali interessati dal divieto, apposita segnaletica.

#### *Intesa con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza*

I provvedimenti di cui innanzi sono stati illustrati ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in apposite riunioni, nelle quali l'Azienda ha reso nota la propria disponibilità ad affrontare e risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere presso specifiche unità produttive, anche in applicazione della normativa antincendio.

Sempre d'intesa con i RLS, è stato disposto che:

- il Servizio Tecnico e Sicurezza curi particolarmente la manutenzione degli impianti di ricambio e condizionamento dell'aria, provvedendo alla pulizia ed al rinnovo dei filtri e ricorrendo, laddove necessario, ad un aumento della frequenza delle operazioni
- lo stesso Servizio apponga avvisi contenenti un invito a non fumare in tutti gli ambienti di lavoro
- compatibilmente con le esigenze organizzative, i Preposti alle unità produttive curino che i posti di lavoro dei dipendenti fumatori siano concentrati in zone o ambienti possibilmente separati da quelli in cui si trovano i collaboratori che non fumano
- i Preposti segnalino tempestivamente al Servizio Tecnico e Sicurezza ogni disfunzione degli impianti ed alla Direzione eventuali casi particolari, evidenziati dai collaboratori, che essi non abbiano potuto autonomamente risolvere nello spirito della civile convivenza

L'Azienda si è inoltre impegnata, di concerto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, a predisporre interventi di sensibilizzazione nei confronti della clientela e dei dipendenti fumatori, mirati ad evidenziare che l'esigenza di fumare non può ledere la volontà di chi intende sottrarsi al fumo passivo.

#### *Ulteriori provvedimenti*

E' chiaro che quanto innanzi illustrato non costituisce una soluzione globale del problema, anche in considerazione delle situazioni reali delle singole unità produttive. Si tratta, piuttosto, di provvedimenti miranti da un lato a ridurre l'entità del problema, istituendo il divieto di fumare negli ambienti in cui la normativa lo consente e sensibilizzando le persone ad astenersi dal fumo in tutti gli altri locali, e dall'altro a con-

seguire il maggior consenso possibile verso tale soluzione, coerentemente l'impostazione esposta nel precedente punto 5.1.

Nei casi in cui l'applicazione dei provvedimenti descritti si è rivelata impossibile o insufficiente, ed in tutte le altre situazioni di lavoro che esplicitamente lo richiedano (p. es. tipo di lavorazione, caratteristiche dei locali, ecc.), la Banca ha provveduto a dotare gli ambienti d'idonei impianti di ricambio aria e condizionamento, sottoponendoli ad adeguata manutenzione ed integrandoli, laddove possibile tecnicamente, con la presenza d'infissi apribili.

L'Azienda ritiene, con tutto quanto innanzi illustrato, di aver assolto ai propri obblighi, grazie anche alla sensibilità ed alla collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutti i dipendenti. Pertanto farà ricorso all'imposizione del divieto di fumo solo nelle situazioni e negli ambienti in cui si dovesse accertare che tutti gli altri provvedimenti siano risultati inapplicabili o inefficaci, prestando attenzione a segnalazioni che in tal senso le dovessero pervenire dai Preposti alle unità produttive e dai RLS, o dagli accertamenti compiuti dal Medico Competente.